



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PRESUPPOSTI PER LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN CASO DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Roma – Sez. 11[^] –
Sentenza del 24/03/2025n. 1924.

Composizione

Perla Pietro (Pres.) – Pannone Andrea (Rel.) – Marini Angela Maria

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI – 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE
177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
Processo tributario – Cessata materia del contendere – Estinzione del giudizio
- Compensazione delle spese di lite – Motivazione.

Massima

Nel processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la compensazione delle spese di lite tra le parti può essere giustificata dalla circostanza che la parte ricorrente, nel proporre l'impugnativa, abbia depositato il ricorso prima della scadenza del termine di novanta giorni (oltre, eventualmente, i trenta giorni della sospensione feriale), concesso all'amministrazione per l'esame dell'istanza di reclamo o di mediazione presentata ai sensi dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; art. 17 *bis* d.lgs. 31 dicembre 1992
n.546

Conformità Cass. civ., sez. trib., 29 novembre 2023, n.33157

Anno pubb. 2025